Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 gennaio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4518 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4518 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 346

LEGGI E DECRETI

1952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 4408.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opere di religione della diocesi di Ravenna », con sede in Ravenna . Pag. 346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 4409.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario di San Rocco, in frazione di Torre Paduli del comune di Ruffano (Lecce) . . . . . Pag. 346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 4410.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia della B. V. M. di Caravaggio, in località Prade del comune di Canale San Bovo (Trento). Pag. 347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 4411.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in frazione Schievenin del comune di Quero (Belluno) . . . Pag. 347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952.
Costituzione del Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie, per il triennio 1952-55 Pag. 347

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.
Prezzi delle inserzioni nella parte 2ª della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1953 Pag. 347

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1952.
Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei revisori dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.). Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1952.
Nomina del presidente della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1952.
Nomina dei membri del Consiglio direttivo della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1952.
Riconoscimento del comune di Manerbio, ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1952.
Chiusura della liquidazione del Centro di studi sulla legislazione del lavoro di Genova e devoluzione del relativo patrimonio alla locale Università degli studi Pag. 349

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1953.
Riconoscimento del comune di Visano ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti Pag. 349

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1953.
Riconoscimento del comune di Pralboino ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti Pag. 349

Avviso di rettifica (Legge 11 dicembre 1952, n. 2528). Pag. 349

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Ulteriore proroga del termine per la presentazione del piano regolatore generale di Frosinone Pag. 350

Ministero delle finanze: Imposte comunali di consumo sui dolciumi. Semplificazioni nella redazione delle bollette di accompagnamento (circolare n. 14) . . Pag. 350

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa « La Schiavese », con sede in Napoli Pag. 350

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Affi, con sede in comune di Affi (Verona) Pag. 350
Divieto di caccia e uccellagione . . . . Pag. 350

Ministero del tesoro:
Media dei cambi . . . . . . Pag. 350
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 351

Regione siciliana - Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 52 del 13 settembre 1952:

DECRETO 28 agosto 1952 (518)
Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Basso Belice e Carboi » Pag. 352

DECRETO 2 settembre 1952 (519)
Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Marsalese ». Pag. 355

DECRETO 5 settembre 1952 (520)
Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Agro Palermitano ». Pag. 357

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 febbraio 1952
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1952
Registro n. 63 Presidenza, foglio n. 141

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CELLA Giovanni fu Camillo e fu Miramonti Ida da Milano, classe 1904, partigiano combattente. — Mutilato di una gamba chiedeva di venir arruolato nelle file partigiane e si dimostrava combattente entusiasta e valoroso. Particolarmente si distingueva durante tredici giorni di ininterrotti e duri scontri in Val Grande emulando, lui mutilato, la resistenza e l'ardore combattivo dei migliori fra i suoi compagni. Circondato ed esaurite le munizioni, per non cader vivo in mani nemiche, si lasciava cadere in un burrone. Salvatosi miracolosamente, affamato, lacero, gravemente contuso ma ancora armato; dopo essersi lungamente trascinato si presentava sull'attenti al suo comandante per riprender posto nella sua formazione. — Val Grande (Domodossola), 29 marzo 1944-24 giugno 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

CHIAFFARELLI Olinto di Clodomiro e fu Piacquadio Giuseppina da Riccia (Campobasso), classe 1896, maggiore C.C. in s.p.e., partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione molto distinguendosi per esimie capacità di organizzatore e di animatore. Tratto in arresto, manteneva fiero ed esemplare contegno sopportando, con fermo animo, lunga e dura prigionia. — Lombardia Veneto, settembre 1943-25 aprile 1945.

FONDA Savio Sergio di Antonio e di Letizia Svevo da Trieste, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane studente, animato da vivo amore di Patria partecipava alla lotta di liberazione, sempre affermandosi per abnegazione e per ardimento. Particolarmente si distingueva nelle giornate insurrezionali combattendo bravamente contro i tedeschi e cadendo da prode sul campo, fronte al nemico — Trieste, giugno 1944-1º maggio 1945.

RINALDI Rinaldo di Giuseppe e di Spodea Maria da Benevento, classe 1913, tenente cavalleria complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione distinguendosi per capacità di animatore e perizia di comandante. Nel corso di un duro combattimento, essendo il suo reparto sopraffatto da preponderanti forze nemiche, coscientemente si sacrificava con alcuni colleghi per assicurare la ritirata dei dipendenti. — Regione di Frossasco-Piscina (Torino), settembre 1944-4 novembre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

CICALA Domenico di Carlo e di Spadaro Letteria da Messina, classe 1906, partigiano combattente. — Segretario comunale in un paese nelle montagne di Abruzzo, posto di passaggio per messaggeri diretti attraverso le linee di combattimento, si prodigava con entusiasmo nella lotta di liberazione dimostrando di possedere belle doti di animatore e di organizzatore. Tratto in arresto dalle SS germaniche e barbaramente interrogato manteneva esemplare contegno, nulla rivelando. Condannato a morte, mentre veniva tradotto in altra località riusciva arditamente ad evadere sotto il fuoco della scorta per subito riprendere la sua attività patriottica. — Abruzzo, settembre 1943-giugno 1944.

DE LAI Silvano di Francesco e di Rinaldo Annunziata da Vicenza, classe 1921, partigiano combattente. — Nella lotta partigiana dava ripetute e sicure prove di decisione e di valore distinguendosi, come comandante di brigata, in numerosi combattimenti e dimostrandosi, anche, organizzatore ed animatore di valore. — Zona dei Colli Berici (Vicenza), novembre 1943-aprile 1945.

LO ZOPPO Umberto di Leone e di Turilli Ludovica da Cittaducale (Rieti), classe 1921, sottotenente alpini complemento, partigiano combattente. — Partigiano combattente si slanciava per primo contro una pattuglia tedesca che rapinava bestiame nelle vicinanze della Basilica di San Paolo. Gravemente ferito rifiutava soccorso incitando i compagni che proseguivano nella lotta mettendo in fuga i militari nemici — Roma, 2 aprile 1944.

STUCCHI Giovanni Giacomo di Nino e di Turinetti Marta da Lanzo Torinese, classe 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane volontario della libertà combatteva da valoroso in numerosi scontri, particolarmente distinguendosi il 26 giugno 1944 nell'attacco di Lanzo. Costante esempio ai compagni di lotta per entusiasmo e per decisione, venticinque giorni dopo cadeva da prode sul campo. — Media Valle di Lanzo, 21 luglio 1944.

(5358)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. **4408.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opere di religione della diocesi di Ravenna », con sede in Ravenna.

N. 4408. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opere di religione della diocesi di Ravenna », con sede in Ravenna nel palazzo arcivescovile.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 140. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. **4409.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario di San Rocco, in frazione di Torre Paduli del comune di Ruffano (Lecce).

N. 4409. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario di San Rocco, in frazione di Torre Paduli del comune di Ruffano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 19. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 4410.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia della B. V. M. di Caravaggio, in località Prade del comune di Canale San Bovo (Trento).

N. 4410. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 11 agosto 1943, integrato con postilla 5 maggio 1952 e dichiarazione 7 maggio 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia della B.V.M. di Caravaggio, in località Prade del comune di Canale San Bovo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 17. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 4411.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in frazione Schievenin del comune di Quero (Belluno).

N. 4411. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 15 dicembre 1950, integrato con postilla 20 maggio 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in frazione Schievenin del comune di Quero (Belluno); inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 139. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952.

Costituzione del Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie, per il triennio 1952-55.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127;

Considerata l'opportunità di provvedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie è costituito come segue per il triennio 1° ottobre 1952-30 settembre 1955:

On. prof. avv. Raffaele Resta, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;

Dott. Giovanni Piazza, direttore generale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Dott. Attilio Fraiese, direttore generale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Dott. Clara Mugelli Balestri, ordinaria di lettere nelle scuole medie, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Ministro plenipotenziario dott. Bartolomeo Migone, direttore generale, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Dott. Francesco Vincente-Maneri, commissario tecnico per l'Oriente addetto alla Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Dott. Eduardo De Rienzo, capo sezione presso la Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1952
Registro n. 48 *Pubblica istruzione, foglio n.* 278

(287)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.

Prezzi delle inserzioni nella parte 2ª della «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 15471 in dato 16 novembre 1951 (registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1951, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 239), col quale venne determinato per l'anno 1952 l'importo del diritto fisso ed il prezzo di ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari pubblicati nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1953;

Sulla proposta del Provveditore Generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1953 l'ammontare del diritto fisso di testata ed il prezzo di ciascuna linea di scrittura o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari, pubblicati nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale,* sono quelli determinati con decreto Ministeriale n. 15471 in data 16 novembre 1951 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 154.

(117)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1952.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei revisori dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 10 luglio 1951, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) per il biennio 1° gennaio 1951-31 dicembre 1952;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 7 ottobre 1952, relativo alla messa in liquidazione dell'Ente suddetto, con il quale il membro effettivo del Collegio dei revisori prof. Arrigo Cajumi è nominato liquidatore;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione all'uopo fatta dall'assemblea dei partecipanti privati, a norma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 369;

Decreta:

Il dott. Mario Garrè è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dell'Ente Approvvigionamento Carboni, fino al 31 dicembre 1952, in sostituzione del professore Arrigo Cajumi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1952

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1953
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 289

(373)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1952.

Nomina del presidente della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1737, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 7 dell'anzidetto statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

L'Ambasciatore Ugo Sola è nominato presidente della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1952

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1953
Registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 48. — BONATTI

(325)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1952.

Nomina dei membri del Consiglio direttivo della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1737, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 8, n. 9, dell'anzidetto statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

I seguenti signori, quali rappresentanti, designati dalle singole organizzazioni e Federazioni dei pescatori, sono nominati membri del Consiglio direttivo della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca:

Merlini comm. Filippo, per l'Associazione Nazionale Produttori della Pesca;

Bonamico comandante Giulio, per la Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca;

Bernucci dott. Giorgio, per la Confederazione generale italiana del lavoro sindacati pescatori;

Compiani comm. Giuseppe, per la Confederazione coop. italiana;

Marchini dott. Sergio, per la Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Minasi dott. Rocco, per il Consorzio nazionale per le cooperative pescatori ed affini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1952

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1953
Registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 49. — BONATTI

(324)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1952.

Riconoscimento del comune di Manerbio, ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Brescia;

Decreta:

Il comune di Manerbio è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 11 dicembre 1952

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(56)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1952.

Chiusura della liquidazione del Centro di studi sulla legislazione del lavoro di Genova e devoluzione del relativo patrimonio alla locale Università degli studi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2093, con il quale fu eretto in ente morale il « Centro di cultura e propaganda corporativa », con sede in Genova, istituito con atto pubblico del 15 dicembre 1928;

Visto lo statuto approvato dai competenti organi amministrativi il 15 dicembre 1928 e le successive modifiche apportate con atti del 18 febbraio e 13 novembre 1929,

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 20 novembre 1944, che scioglie gli organi amministrativi dell'ente e nomina un commissario straordinario;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1945 del commissario straordinario con la quale la denominazione di « Centro di cultura e propaganda corporativa » viene cambiata in quella di « Centro di studi sulla legislazione del lavoro »;

Vista la deliberazione del detto commissario del 20 settembre 1945, con la quale viene trasferita all'Università degli studi di Genova la piena proprietà di tutte le attività del Centro;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1952, con il quale si dispone formalmente la soppressione del Centro e la nomina di un liquidatore in persona del dottor Mario Bonacchi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova, con l'incarico di provvedere alla regolarizzazione del passaggio di proprietà delle attività del Centro a suo tempo disposto dal commissario prefettizio;

Visto l'atto pubblico del 7 ottobre 1952, con il quale si certifica che il passaggio di proprietà delle attività del disciolto « Centro di studi sulla legislazione del lavoro » all'Università degli studi di Genova, è realmente e regolarmente avvenuto;

Visto che il liquidatore dott. Mario Bonacchi ha assolto l'incarico conferitogli e che, pertanto la liquidazione del « Centro studi sulla legislazione del lavoro » deve considerarsi chiusa;

Ritenuta la necessità di regolarizzare formalmente l'avvenuto passaggio di proprietà delle attività di cui si tratta;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dei beni del disciolto « Centro di studi sulla legislazione del lavoro » di Genova è chiusa.

Art. 2.

Le attività del Centro, già devolute a norma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 31 marzo 1952 alla Università degli studi di Genova per essere destinate alla ricostruzione della biblioteca giuridica della locale Facoltà di giurisprudenza, passano in definitiva proprietà dell'Università predetta.

Roma, addì 30 dicembre 1952

Il Ministro - RUBINACCI

(355)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1953.

Riconoscimento del comune di Visano ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Brescia;

Decreta:

Il comune di Visano è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 7 gennaio 1953

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(353)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1953.

Riconoscimento del comune di Pralboino ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Brescia;

Decreta:

Il comune di Pralboino è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 7 gennaio 1953

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(354)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo della legge 11 dicembre 1952, n. 2528, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6, del 9 gennaio 1953, deve essere completato, sia nel sommario che nel testo, nel modo seguente « Legge 11 dicembre 1952, n. 2528. — Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole *e degli istituti di istruzione tecnica e delle scuole* di avviamento professionale ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per la presentazione del piano regolatore generale di Frosinone

Con decreto Ministeriale 22 dicembre 1952, n. 3602, il termine per la presentazione del piano regolatore generale del comune di Frosinone, di cui al decreto Ministeriale 6 dicembre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1953.

(338)

MINISTERO DELLE FINANZE

Imposte comunali di consumo sui dolciumi. - Semplificazioni nella redazione delle bollette di accompagnamento (circolare n. 14).

Con la circolare n. 11, in data 4 ottobre 1952, protocollo n. 3/8549, questo Ministero, richiamando l'attenzione delle Amministrazioni interessate sui sistemi e sulle modalità di riscossione delle imposte di consumo afferenti ai generi già soggetti al regime dell'abbonamento obbligatorio a carattere nazionale, ebbe a segnalare alcune particolari semplificazioni nella redazione delle relative bollette di accompagnamento, emesse sia da parte degli uffici delle imposte di consumo che dai fabbricanti o commercianti all'ingrosso, all'uopo autorizzati nei sensi previsti dall'art. 111 del *regolamento* 30 aprile 1936, n. 1138.

A tal fine, e con specifico riferimento ai dolciumi, venne rappresentata la convenienza che nelle bollette in parola, soprattutto se concernenti quantitativi di dolciumi di varie specie e qualità, fosse fatta menzione soltanto delle notizie essenziali ad individuare il carico nel suo complesso, mentre si ammise che la descrizione delle singole qualità — con riferimento alle voci riportate nell'art. [illegible] del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 — e dei rispettivi quantitativi potesse essere effettuata a mezzo di apposita distinta da allegare alla vera e propria bolletta di accompagnamento, previa apposizione sulla distinta stessa del visto e del bollo dell'ufficio.

E' stato di recente sottoposto all'esame di questo Ministero un sistema di bolletta di accompagnamento, che si palesa particolarmente idoneo a semplificarne la redazione, da parte dei fabbricanti o commercianti all'ingrosso, e applicabile nel caso di trasporto di quantitativi di dolciumi della medesima specie, anche se di diversa qualità, e pertanto soggetti ad imposta diversa.

Tale sistema consiste in un modulo a sezioni sovrapposte: le prime tre (distinte con le esplicite indicazioni: matrice, figlia, scontrino) utilizzabili come bolletta di accompagnamento, e le rimanenti quattro, di esclusivo interesse del fabbricante o commerciante all'ingrosso, utilizzabili come buoni di consegna per il destinatario e per lo spedizioniere (e relativa dichiarazione di ricevuta).

Nella considerazione che il proposto sistema presenta una evidente utilità, in quanto consente al fabbricante o commerciante all'ingrosso di compilare simultaneamente la bolletta di accompagnamento ed i buoni di consegna, con relativo, notevole risparmio di tempo, questo Ministero ne approva la adozione, nell'intesa, peraltro, che i moduli siano raggruppati ed, inoltre, progressivamente numerati, e che i bollettari, prima di essere posti in uso, siano contrassegnati col bollo di riscontro del Comune, da apporsi su ogni foglio e su ogni bolletta (art. 321 del regolamento).

Si prega di accusare ricevuta della presente, della quale si trasmette un congruo numero di esemplari alle Prefetture, affinchè ne sia curata la distribuzione ai Comuni delle rispettive Provincie.

I Comuni, a loro volta, accuseranno ricevuta della circolare alle Prefetture.

Roma, addì 13 dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

(377)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « La Schiavese », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 gennaio 1953 la Società cooperativa « La Schiavese », con sede in Napoli, costituita con atto in data 10 giugno 1947 del dott. Giovanni Passari, notaio in Napoli, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(291)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Affi, con sede in comune di Affi (Verona)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 49038 in data 30 dicembre 1952 è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Affi, con sede nel comune di Affi (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consortisti nell'adunanza del 5 agosto 1951.

(271)

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 700 circa, compresa nei comuni di Ortona, Tollo e Miglianico, delimitata dai seguenti confini:

strada statale Adriatica, dal Feudo di Ortona all'innesto con la strada provinciale Val di Foro. Detta strada provinciale, fino al quadrivio di Miglianico; strada provinciale Chieti-Tollo, dal detto quadrivio fino a Tollo; strada comunale Tollo-Colle Arenaria fino alla contrada Feudo di Ortona.

(283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	5331	Cap. nom. 10.000 —	Cantore *Anello* fu *Angelo*, dom. a Napoli.	Cantore *Aniello Mario* fu *Filippo*, dom. a Napoli.
Id.	5328	Cap. nom. 10.000 —	Cantore *Mario Aniello di* Filippo, dom. in Poggio Marino (Napoli).	Cantore *Aniello Mario fu* Filippo, dom. in Poggio Marino (Napoli).
Id.	5329	Cap. nom. 5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	5330	Cap. nom. 500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	5332	Cap. nom. 10.000 —	Come sopra, dom. a Napoli.	Come sopra, dom. a Napoli.
Rend. 5 % (1935)	226620	3.325 —	Cassitto Teresa fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semeraro* Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Cassitto Teresa fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semerano* Carmela fu *Giacomo Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a quest'ultima.
Id.	226619	3.325 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semeraro* Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a questa ultima.	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semerano* Carmela fu *Giacomo Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a quest'ultima.
Id.	227924	3.000 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Semerano Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a questa ultima.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 % (1935)	229680	10.445 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	158164	77 —	Mottura Olga fu Giorgio, moglie di Celli Carlo, dom. a Cremona, con usufrutto vitalizio a Bracco *Angela* fu Giovanni, vedova Mottura.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Bracco *Maria Maddalena Angela* fu Giovanni, ved. Mottura.
B. T. N. 4 % (1951) Serie A-3	81	Cap. nom. 10.000 —	*Rosso* Pier Giorgio fu Romolo, minore sotto la tutela di Botto Giovanni fu Giuseppe, dom. in Biella (Milano).	*Rossi Pier Giorgio* fu Romolo, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1951)	666	Cap. nom. 7.500 —	Ripa *Maria* fu Candido, minore, sotto la patria potestà della madre Passet Benilde fu Cipriano, vedova Ripa, dom. in Costigliole di Saluzzo (Cuneo).	Ripa *Mario* fu Candido, ecc., come contro.
Id.	667	Cap. nom. 2.500 —	Come sopra, con usufrutto a Passet Benilde fu Cipriano, ved. Ripa.	Come sopra, con usufrutto a Passet Benilde fu Cipriano, ved. Ripa.
Cons. 3,50 % (1906)	706799	R. annua 175 —	Gambotto *Angela Maria* fu Francesco, vedova Cebrari Stefano, dom. a Castellamonte (Torino).	*Gambotto Maria Angela Colombina* fu Francesco, ved. Cebrari Stefano, dom. a Castellamonte (Torino).
Id.	748705	91 —	Gambotto *Angiola Maria* fu Francesco, ecc., come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	307521	140 —	Gambotto *Maria Angiola* fu Francesco, domiciliata a Valperga (Torino).	Gambotto *Maria Angela* fu Francesco, domiciliata a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	844229	763 —	Mazzoleni Gian-Luigi fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Lecchi Giuseppina fu Giuseppe, ved. Mazzoleni, dom. a Bergamo.	Mazzoleni Gian-Luigi fu *Lorenzo*, ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 dicembre 1952

(6238) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

REGIONE SICILIANA

Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 52 del 13 settembre 1952.

DECRETO 28 agosto 1952 (518)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Basso Belice e Carboi ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura.

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prenderne visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Basso Belice e Carboi » (fuori comprensorio di bonifica) redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dal dott. Gian Pietro Ballatore;

Che in base allo approfondito studio economico-agrario della zona Basso Belice e Carboi della estensione di Ha. 15.144, ricadente nelle provincie di Trapani ed Agrigento, il redattore dott. Gian Pietro Ballatore ha ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

I sottozona delle terre trasformate a vigneto, ad oliveto, a mandorleto ed a cultura arborea promiscua;

II sottozona dei seminativi di colle e vallivi piani o pianeggianti da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in cerealicolo-zootecnico-arboricolo;

III sottozona dei pascoli semplici e cespugliati non suscettibili di coltura agraria;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura e ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » n. 44 del 18 settembre 1951;

Che avverso tali direttive furono avanzati due ricorsi: uno da parte del sig. Planeta Vito fu Antonino, presentato fuori termini presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento; l'altro del sig. Parrino Antonino ed altri, presentato entro i termini presso l'Ispettorato provinciale della agricoltura di Trapani;

Che il ricorso del sig. Planeta è da rigettare per decorrenza di termine conformemente al voto espresso dal Comitato provinciale dell'agricoltura di Agrigento;

Che il sig. Parrino Antonino ed altri hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1) riserva di impugnativa per incostituzionalità, illegittimità ed ineseguibilità della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e di tutti gli atti emanati in base ad essa;

2) rigidità di limiti, termini e modalità di attuazione delle direttive, in quanto non tengono conto della natura del terreno e del clima;

3) illegittimità dell'obbligo di presentazione dei piani particolari per i fondi inferiori agli ettari 100, quando a giustificarlo non esistono obiettive ragioni tecniche ed economiche;

4) onerosità e complessità delle opere, ove si pensi alla mancanza di strade, alla pressione fiscale, ai prezzi dei prodotti ed ai costi di produzione;

5) inopportunità di sancire specificatamente l'obbligo di costruire un determinato numero di case coloniche e di dormitori, in quanto il proprietario deve essere lasciato libero nella scelta del sistema di conduzione in conformità alle necessità organizzative proprie e dei lavoratori;

6) inopportunità di costruire case coloniche distanti dagli agglomerati rurali, inabitabili per la mancanza dei vari servizi;

7) assurdità dell'idea di fare un tassativo obbligo di legge delle opere per evitare la degradazione dei terreni con pendenza inferiore al 30 % quando si può fare uso di speciali accorgimenti;

8) esosità del carico di bestiame, tenuto conto delle possibilità offerte dalle colture foraggere praticabili; ed hanno chiesto che, in sede di approvazione, siano apportate alle direttive le seguenti modifiche:

1) *termini per l'esecuzione delle opere*:

a) viabilità o costruzioni rurali e approvvigionamento idrico: cinque anni;

b) lavori di sistemazione idraulico-agraria e di piccola bonifica o viabilità e costruzioni rurali insieme: dieci anni;

c) sistemazione idraulico-agraria insieme alla viabilità ed alle costruzioni rurali: quindici anni;

2) *approvvigionamento idrico e opere irrigue*:

fare obbligo anche ai proprietari di fondi inferiori ai 20 ettari di unirsi in Consorzio, quando l'opera può essere realizzata in forma consortile;

3) *sistemazione idraulico-agraria di piccola bonifica*:

la pendenza minima dei terreni collinari, per i quali sono d'obbligo le opere di regolamentazione idraulica, sia fissata al 30 %;

in merito alla sistemazione del terreno, l'agricoltore sia lasciato libero di distribuire l'ordine dei lavori e quindi l'esecuzione nel tempo;

4) *costruzioni rurali*:

stabilire quando la distanza dei centri abitati superi un certo limite, la obbligatoria dotazione dell'azienda di dormitori di superficie proporzionata alla sua estensione con le necessarie attrezzature igieniche statuendo contemporaneamente che il numero di case coloniche di cui l'azienda è o verrà fornita vada a scomputo della superficie dei dormitori;

5) *viabilità*:

le distanze indicate nelle prescrizioni si debbono intendere misurate secondo lo sviluppo del tracciato stradale. I frontisti siano obbligati a contribuire alla spesa anche se si tratti di proprietari non tenuti alle trasformazioni;

6) *bestiame*

la sistemazione da computarsi agli effetti del carico di bestiame non sia quella totale dell'azienda, bensì quella destinabile al pascolo od alle foraggere in rotazione.

Il limite di tempo per soddisfare gli obblighi non sia inferiore ai tre anni ed il carico non sia superiore ai kg. 60 per ettaro;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Trapani, preso in esame il ricorso del sig. Parrino Antonino ed altri, ha espresso il parere di accoglierlo limitatamente ai seguenti punti:

1) *viabilità*;

2) *approvvigionamento idrico ed opere irrigue*;

3) *carico di bestiame*;

Che, visto il voto n. 16 del Comitato regionale per la bonifica espresso ad unanimità nell'adunanza del 30 gennaio 1952, il ricorso del sig. Parrino Antonino ed altri è da accogliere limitatamente ai seguenti punti

1) obbligo della presentazione del piano particolare;

2) nell'obbligo dell'allacciamento alla strada pubblica commisurare la distanza sullo sviluppo del tracciato stradale e non in linea d'aria;

Che pertanto le direttive in questione sono da approvare subordinatamente alle seguenti modifiche e raccomandazioni:

1) obbligo della presentazione dei piani particolari:

30 Ha per la sottozona già trasformata (prima sottozona);

50 Ha per la sottozona cerealicola (seconda sottozona);

100 Ha per la sottozona a pascolo (terza sottozona);

2) lasciare inalterato il carico di bestiame per la II sottozona (cerealicola);

3) nell'obbligo dell'allacciamento alla strada commisurare la distanza dei fondi sullo sviluppo delle strade e non in linea d'aria;

Che le direttive predette, con le modifiche proposte dal Comitato regionale per la bonifica, soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta

Art. 1.

E' respinto il ricorso del sig. Planeta Vito fu Antonino avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Basso Belice e Carboi » (fuori comprensorio) perchè presentato fuori termine.

E' invece, accolto quello presentato dal sig. Parrino Antonino ed altri limitatamente ai seguenti punti:

1) obbligo della presentazione dei piani particolari;

2) nell'obbligo dell'allacciamento alla strada pubblica commisurare la distanza dei fondi sullo sviluppo del tracciato stradale e non la linea d'aria.

Gli altri motivi e proposte di cui alle premesse sono respinti perchè infondati o perchè implicherebbero scopi dilatori e non suffragati da consistenti ragioni tecniche.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferite ad un territorio di Ha 15.144 circa, ricadente nelle provincie di Agrigento e di Trapani, delimitato dal seguente perimetro:

A *nord*: da una linea che, limite della zona Trapanese-Agrigentina, partendo da un punto del fiume Modione a circa m. 125 a valle del ponte (quota 118) della strada comunale Seggio, raggiunge, al quadrivio a quota 133, la strada provinciale che, da Partanna, va alla strada statale n. 115. Prosegue poi verso est per la stradella di contrada Mazzucchi e per la trazzera che, passando per Case Combattenti, scende a quota 47 dove attraversa il fiume Belice raggiungendo il confine tra le provincie di Trapani ed Agrigento ed i comuni di Castelvetrano e Menfi. Segue poi questo confine lungo il torrente Cocchino, tra quota 130 e Piano Case Nuove, abbandonandolo in corrispondenza delle case Ravidà, dove, attraversa la trazzera delle Vacche, e prosegue, lungo la trazzera che per la località Gurra Soprana, giunge alla Gurra Finocchio ed oltre alla località Scavo, dove a quota 103 incontra il vallone Scavo per risalire per circa km. 1 in località Figurella. Abbandona poi il vallone per seguire la stradella che divide la località Figurella e Cinquanta fino alla quota 150 dove la linea incontra ed attraversa il fosso Cava dei Serpenti. Prosegue poi verso est con linea retta in aperta campagna per protrarsi sulla strada provinciale da Portella Misilbesi a Menfi. Segue poi la strada provinciale verso Portella Misilbesi fino alla curva a circa m. 200 prima della quota 268, dove devia per seguire verso est la stradella che divide le contrade Cavarretto e Misilbesi fino al vallone San Vincenzo dove incontra il confine tra i comuni di Menfi e di Sambuca di Sicilia. Attraversato il vallone segue ora questo confine sino ad incontrare, presso la quota 261, la strada provinciale da Santa Margherita Belice a Sciacca ed abbandonato il confine percorre la strada verso la Portella Misilbesi, fino alla quota 283 dove incontra la trazzera che separa la contrada Arancio Piccolo dalla contrada Arancio e, che, per la quota 246, giunge alla strada provinciale di Sambuca di Sicilia a Portella Misilbesi. Segue questa strada, verso la Portella Misilbesi, per circa m. 600 e la abbandona poco dopo la casa La Torre svolgendo a nord-est lungo una trazzera che porta al quadrivio trazzerale sul fosso La Cava alle falde a sud del Poggio Frumento. Di qui prosegue verso nord-est lungo la trazzera che per quota 212 giunge al quadrivio trazzerale a quota 217 in contrada Gulfotta. Volge ora ad est lungo il tracciato trazzerale allo attraversamento a quota 196 del vallone Gulfotta, e, di qui, per aperta campagna, per la quota 252 si porta allo attraversamento del vallone Guarciola presso la curva di livello 200. Di qui volge a sud-est seguendo la trazzera che, per le quote 201 e 202 raggiunge a quota 198 la strada provinciale da Misilbesi-Sambuca di Sicilia. Segue ora questa strada fino al bivio a quota 267 alle porte di Sambuca di Sicilia dove abbandona il limite della zona Trapanese-Agrigentina.

Ad *est*: da una linea che, limite del classificando comprensorio della Verdura e Magazzolo, segue verso sud per circa m. 750 (costeggiando ad ovest l'abitato di Sambuca di Sicilia), la strada provinciale da Sambuca di Sicilia a Giuliana, e la abbandona per seguire la trazzera che scende al torrente Rincione, attraversato il quale, passando davanti alla chiesa di San Giovanni, giunge alla casetta a quota 219. Risale poi verso sud il valloncello e giunta a casa Pipilà per il bevaio a quota 476, la linea riprende la trazzera per case Mangiaracina. Incontra qui il confine tra i comuni di Sambuca di Sicilia e Sciacca che segue verso sud fino agli strapiombi della quota 406, seguendo i quali raggiunge le origini del vallone Secco. Scende ora lungo questo vallone ed a circa m. 300 a valle della confluenza col fosso Caricagiachi devia a sud-est per casa Misilfurme, dove segue la trazzera che al bivio trazzerale a quota 254 incontra, alle origini, il vallone della Baiata. Scende ora lungo questo vallone fino al ponte della Baiata sulla strada provinciale da Portella Misilbesi a Sciacca. Segue questa strada verso Sciacca fino alle origini alle porte di Sciacca dove incontra la strada statale n. 115 (Sud occidentale Sicula) che percorre per breve tratto fino al bivio per la stazione (al km. 118) dove scende al mare in corrispondenza del moletto ovest del porticciolo di Sciacca.

A *sud*: da una linea che segue verso ovest la costa del mare Mediterraneo e partendo dal moletto ovest del porticciolo di Sciacca doppiato il Capo San Marco, si porta in contrada La Tabbia a circa m. 300 a sud della fontana dove incontra il limite del comprensorio classificato del Basso Belice e Carboi. La linea risale, verso nord, entro terra, fino ad incontrare dopo aver attraversato la ferrovia, la curva di livello quota 80, che segue per le contrade Ragana e La Romana, la costa Finocchiara e il Molino Nuovo fino a valle del ponte Carbo sulla strada provinciale da Sciacca a Portella Misilbesi. Attraversato il fiume Carboi volge a sud, sempre lungo la curva di livello quota 80, e per le contrade Bertolino, Cavarretto, Fiore a sud di Menfi, Mandrarossa, Bonera, Cantra e Gurra Mezzana, giunge in contrada Serralonga sulle pendici sinistre della valle Belice, dove scende alla curva di livello a q. 40 che segue fino a Margio Rotondo. Di qui con linea retta attraversa il fiume Belice e risale sulle pendici destre alla curva di livello 40 presso Case Dimina. Segue verso sud-est alla curva di livello 40 per la località Dimina fino a Casa Catarinicchia in località Torres dove riprende la curva di livello quota 80. Segue ora questa curva verso ovest per la località Latomie passando a m. 200 a sud del Baglio Cusa, fino allo speroncello quota 87; dove scende con linea retta al fiume Modione, dove abbandona il limite del comprensorio classificato del Basso Belice e Carboi.

Ad *ovest*: da una linea che, limite della zona Trapanese-Agrigentina, parte da un punto del fiume Modione di contro allo speroncello a quota 87, a circa m. 125 a monte del ponte della strada del Filo, quota 118 della strada comunale Seggio.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona sono i seguenti

Prima sottozona delle terre trasformate a vigneto, ad oliveto, a mandorleto e a coltura arborea promiscua.

Sui terreni di questa sottozona, ricadenti in territorio di Castelvetrano, di Menfi e di Sciacca, sorgono in gran parte i vigneti specializzati e consociati con l'olivo e il mandorlo, gli oliveti, gli oliveti-mandorleti, qualche raro sommacheto e i

seminativi arborati. Dove lo spessore dello strato arabile diviene minimo si afferma il ficodindia, che viene impiegato anche come siepe protettiva.

Numerosi sono i pozzi perenni in falda freatica a cui attingono uomini ed animali per i loro bisogni.

La campagna è poco abitata, tranne che nel comune di Sciacca.

Le case sparse offrono il minimo di comodità per potere accogliere uomini, animali ed attrezzi nei giorni di lavoro.

Scarsa la viabilità secondaria.

Modesto il carico unitario di bestiame e soggetto ad oscillazioni, passando da 144 kg. a Menfi a 60 kg. a Castelvetrano.

L'allevamento ovino ha il suo posto in quasi tutti i Comuni, specialmente in quello di Menfi, mentre scarsamente rappresentati ovunque sono i bovini.

1) *Presentazione del piano particolare per i fondi aventi superficie superiore a 30 Ha.*

2) *Ordinamento culturale*:

abolire il ringrano nei seminativi arborati; ove possibile evitare o ridurre la coltura cerealicola ed abolire quella d'altre specie tardive (lenticchie, ecc).

Introdurre la consociazione con foraggere leguminose invernali e consociare ortaggi invernali precoci da consumare allo stato fresco.

3) *Sistemazione idraulico-agraria*:

costruire fossi di guardia nei tratti collinari ove si verificano smottamenti ed erosioni, e ricorrere ad opere di consolidamento ove la prendenza supera il 30 per cento.

4) *Fabbricati rurali*:

costruire case in muratura per una superficie coperta di mq. 10 per ogni 2,5 ettari di vigneto.

5) *Approvvigionamento di acqua potabile*:

utilizzare le riserve idriche del fondo, o, in assenza di esse, costruire cisterne.

6) *Viabilità*:

allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili quando la distanza non superi i km. 0,7 per le vie aziendali e km. 1,5 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere particolarmente onerose.

Per i fondi superiori ai 60 Ha la distanza va aumentata di 1/3. La distanza va commisurata sullo sviluppo della strada e non in linea d'aria.

Seconda sottozona dei seminativi di colle e vallivi piani o pianeggianti da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in cerealicolo-zootecnico.

In questa sottozona prevalgono i terreni argillosi pliocenici ove estesa è la coltura cerealicola con maggese di leguminosa da granella e prato di sulla.

Il regime idrulico dei colli e dei poggi argillosi pliocenici non alberati è disordinato mancando adeguate sistemazioni.

Nei tratti più o meno pianeggianti l'assenza di un minimo di affossatura è causa di saturazione idrica durante i maggiori eventi piovosi e quindi di spappolamento colloidale o di asfissia radicale.

Nella zona argillosa di Santa Margherita Belice e di Sambuca di Sicilia le disponibilità idriche sono scarsissime.

Anche in questa sottozona la campagna è pochissimo abitata; si riscontra qualche vecchio fabbricato degli ex feudi, massiccio, di pianta rettangolare e quadrata, con ampio cortile ed unico portone d'ingresso; comprende alloggi per il personale fisso ed avventizio, talora anche per il proprietario, oltre a pagliare, stalle, caseificio, magazzini, cisterna e bevaio.

Molta sentita la deficienza di strade vicinali e poderali.

Scarsamente rappresentati i bovini, mentre più largamente rappresentati sono i caprini in territorio di Sciacca e di Sambuca.

1) *Presentazione del piano particolare per i fondi superiori a 50 ettari.*

per i fondi compresi tra i 20 ed i 50 Ha sussiste l'obbligo della presentazione dei piani limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *Ordinamento colturale*:

nei fondi di ampiezza superiore a 60 Ha abolire i ringrani. Il ringrano con orzo od avena, è ammesso nei cambiamenti di rotazione, in terreni di ottima fertilità e limitatamente ad una superficie la cui produzione serva ad integrazione del mangime per gli animali.

Far sì che le foraggere entrino negli avvicendamenti in misura maggiore dell'attuale in modo da aumentare il carico di bestiame.

3) *Piantagioni legnose*:

ove le condizioni ecologiche lo consentano, una superficie non inferiore al 5 % dovrà essere destinata a colture arboree o arbustive adatte alla zona.

4) *Carico di bestiame*:

allevare, per ogni ettaro, almeno 120 kg. di peso vivo di bestiame costituito, per i fondi sopra i 100 Ha dal 50 % di bovini semistabulati

5) *Sistemazione idraulico-agraria*:

nei seminativi collinari di pendenza superiore al 5 % costruire fossi di guardia ed attuare sistemazioni estensive come il girapoggio, con o senza piantagioni a filari, e, ove è possibile, colture a striscie. Convogliare le acque raccolte dalle fosse giranti nel corso laterale protetto dalla erosione con cespugliame, pescaioli, ecc. oppure creare lo scarico a valle a mezzo di regolatori o a mezzo di fossette oblique di collegamento tra fossa soprastante e fossa sottostante; ove la pendenza superi il 30 %, ricorrere ad opere di consolidamento a difesa dei collettori.

Nei seminativi piani o pianeggianti creare adatte affossature per impedire ristagni d'acqua e i fenomeni erosivi, assicurando lo smaltimento dell'eccesso d'acqua piovana entro le 24 o 48 ore; caso per caso si potranno aprire fosse principali profonde m. 0,50-1, larghe in proporzione, distanti da m. 100 a 300 e con pendenza adeguata.

6) *Fabbricati rurali*:

costruire una casa di abitazione per ogni 30 Ha quando i fondi distano più di km. 3 dai centri abitati.

L'abitazione deve rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da un vano cucina e due altri vani con una superficie coperta non inferiore a mq. 65 e un gabinetto di decenza ove sia disponibile sufficiente acqua.

Distruggere i pagliai adibiti ad abitazione temporanea e stabile di lavoratori del fondo e costruire dormitori in muratura per avventizi e compartecipanti nella misura di mq. 10 di superficie per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, aumentabili proporzionalmente alla maggiore superficie. La costruzione di abitazioni per nuclei familiari superiori al numero sopra indicato diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

Costruire concimaie in muratura o eccezionalmente costituite da fosse in terra col fondo impermeabile o impermeabilizzato, dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso; con alberatura perimetrale ed altri idonei accorgimenti tecnici ed igienici.

7) *Utilizzazione di acqua per irrigazione*:

nei fondi di ampiezza superiore a 30 Ha, utilizzare razionalmente le disponibilità di acqua esistenti nel fondo e sostituire eventuali irrigatrici in terra con canali impermeabili.

8) *Approvvigionamento di acqua potabile*:

utilizzare le risorse idriche del fondo o, in assenza di esse, costruire cisterne rispondenti a requisiti igienici.

9) *Viabilità*:

nei fondi di superficie superiore a 100 Ha allacciare alle vie pubbliche rotabili il centro aziendale esistente o da costruire, quando la distanza non superi km. 2 per le vie aziendali e km. 4 per le vie interaziendali e quando non si rendano necesssarie opere di arte particolarmente onerose.

Per i fondi compresi tra 30 e 100 Ha le distanze sopra indicate si riducono di 1/3.

Terza sottozona dei pascoli semplici e cespugliati non suscettibili di coltura agraria.

Ricade in territorio di Sambuca di Sicilia sulle formazioni tufacee plioceniche e in territorio di Sciacca sui calcari mesozoici, a sinistra e a destra del fiume Carboi oltre il ponte Carboi.

Ove non sia previsto l'intervento del Corpo forestale, si precisano i seguenti obblighi:

1) *Presentazione del piano particolare per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha.*

3) *Miglioramento pascolo*:

per i tratti di pascolo su terreni rocciosi, spietramento superficiale con formazione di muri da chiudenda, di muraccioli a secco a cavallo delle depressioni in pendenza, di gradoni per interrompere il ruscellamento.

Per i tratti di pascolo su terreni acquitrinosi, eliminazione dei ristagni d'acqua. Decespugliamento.

Costruire ricoveri per pastori e tettoie per le pecore abolendo eventuali pagliai.

I ricoveri per i pastori dovranno soddisfare le necessarie esigenze igieniche ed un apposito locale dovrà essere adibito a caseificio.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di dieci anni dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria, se si dispone di sufficienti fabbricati rurali ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento e Trapani sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette, permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 29 agosto 1952.

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 2 settembre 1952 (519)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Marsalese ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali per la trasformazione della agricoltura per la zona agraria « Marsalese », redatta a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Gian Pietro Ballatore;

Che in base allo studio economico agrario della zona « Marsalese », della estensione di Ha. 29.050, ricadente nella provincia di Trapani, il redattore dott. Gian Pietro Ballatore ha ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

I sottozona delle terre trasformate prevalentemente a vigneto ed anche a coltura arborea promiscua ed a piccola proprietà;

II sottozona dei pascoli semplici e cespugliati ed incolti produttivi con roccie e crostoni di tufo calcareo;

III sottozona dei seminativi di colle e vallivi piani o pianeggianti da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in cerealicolo-zootecnico;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura e ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali e interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951;

Che avverso tali direttive è stato avanzato nei termini di legge all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani un solo ricorso da parte del sig. Bonacasa Vincenzo ed altri;

Che i motivi del predetto ricorso vertono sulla:

1) incostituzionalità ed illegittimità della legge;

2) rigidità dei criteri di attuazione delle direttive;

3) ristrettezze del termine per l'esecuzione delle opere ed onerosità delle stesse;

4) la distanza che deve intendersi misurata secondo lo sviluppo del tracciato stradale, con l'obbligo per i proprietari frontisti (anche se non soggetti alla presentazione del piano particolare) di intervenire nella spesa di costruzione e manutenzione.

5) inopportunità di sancire specificatamente l'obbligo di costruire un determinato numero di case coloniche e di dormitori, in relazione anche alla necessità che il proprietario sia lasciato libero nella scelta del sistema di conduzione;

6) inutilità della costruzione di case coloniche distanti dagli agglomerati rurali per la inabitabilità dovuta a mancanza di servizi igienico-sanitari e comunicazioni;

7) richiesta costituzione Consorzi per l'approvvigionamento idrico;

8) assurdo l'obbligo delle opere per evitare la degradazione del terreno per le zone al di sotto del 30 per cento di pendenza;

9) eccessivo il carico di bestiame, non si è tenuto conto delle possibilità di alimentazione. Carico non superiore a 60 kg. per ettaro;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Trapani, preso in esame il ricorso del sig. Bonacasa Vincenzo ed altri ha espresso il parere di accoglierlo limitatamente ai seguenti motivi:

1) misurare la distanza secondo lo sviluppo del tracciato stradale e costituire Consorzi d'utenza stradale;

2) costituire Consorzi per l'approvvigionamento idrico ed opere irrigue quando la quantità di acqua è sufficiente per la irrigazione dei fondi, salvo la tempestiva realizzazione delle opere;

3) portare il carico del bestiame a 80 kg. di peso vivo per ogni ettaro di superficie complessiva;

Propone altresì il rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso;

Che, visto il voto n. 21 del Comitato regionale per la bonifica, espresso ad unanimità nell'adunanza dell'8 maggio 1952, alcuni rilievi e motivi di ricorso sono da tener presenti nell'approvazione delle predette direttive, mentre quelli di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 sono da rigettare o perchè infondati in fatto ed in diritto o perchè irrilevanti in quanto eccessivamente generici e non appartengono al merito delle direttive stesse;

Che, pertanto, le direttive in questione sono da approvare subordinatamente alle seguenti modifiche:

a) il decespugliamento nella II sottozona non è obbligatorio;

b) nella III sottozona:

1) *obbligo della presentazione del piano particolare per i fondi superiori ai 20 Ha.;*

2) *ordinamento colturale*: la superficie da destinare a foraggere deve essere in relazione al carico di bestiame imposto;

3) *piantagioni legnose*: impiantare o mantenere una superficie arborata non inferiore al 5 per cento;

4) *sistemazione idraulico-agraria*: sistemazione estensiva per terreni con pendenza dal 15 al 30 per cento;

5) *fabbricati rurali*: costruzione di una casa di abitazione per una famiglia ogni 30 Ha.

Obbligo di dotazione di fabbricati per alloggi e ricoveri di bestiame in riferimento alla estensione del fondo ed agli ordinamenti colturali;

6) *approvvigionamento di acqua potabile*: con il sistema consentito dalle condizioni locali;

7) *viabilità*: obbligo dell'allacciamento del centro aziendale alle vie pubbliche rotabili, per i fondi la cui superficie è compresa fra i 20 ed i 50 Ha.

Per i fondi di superficie compresa tra 50 e 100 Ha. obbligo di allacciare alle vie pubbliche rotabili il centro aziendale esistente o da costruire quando la distanza non superi km. 1 per le vie aziendali e km. 2 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di superficie superiore ai 100 Ha le distanze vengono elevate rispettivamente a km. 2 e 4.

Commisurare la distanza dei fondi alle rotabili sullo sviluppo del tracciato stradale e non in linea d'aria;

Che le direttive predette, con le modifiche proposte dal Comitato regionale per la bonifica, soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolto il ricorso del sig. Bonacasa Vincenzo ed altri avverso le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Marsalese » limitatamente:

1) al tempo di esecuzione delle opere;

2) alla distanza, da commisurarsi secondo lo sviluppo del tracciato e non in linea d'aria.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferite ad un territorio di Ha 29.050 circa, ricadente nella provincia di Trapani, delimitato dal seguente perimetro:

A *Nord-est*: da una linea che è il limite del comprensorio del Consorzio di Margi di Birgi, la quale, partendo dalla costa mediterranea di fronte all'isola di Santa Maria in località Nivaloro a circa m. 450 ed est di Baglio Matese, segue la strada che porta a Birgi Vecchi, ed, attraverso questo centro, raggiunge la strada per le saline a circa m. 300 dopo il km. 3. Volge poi verso sud-est lungo questa ultima strada che, attraversando la strada comunale Marsala-Trapani e la ferrovia poco sotto la stazione di Ragattisi, percorre fino all'incontro con la statale n. 115 Occidentale sicula. Attraversata quest'ultima prosegue verso sud-est lungo la stradella che, attraverso i vigneti della regione Granatello e le quote 58, 77, 87 raggiunge il bivio in regione Abbadessa. Prosegue poi per la stradella a sinistra che costeggia i vigneti fra Baglio Woodhouse e pozzo Bauso e che per le quote 143, 145, 147, 148, raggiunge, in contrada Perino, la rotabile comunale per Paolini. Volge a sud-est lungo questa strada che percorre per circa m. 850 fino al bivio per Baglio-Perino-Spanò.

Segue verso sud la strada per Baglio-Perino-Spanò e Baglio Inferno, e l'abbandona poco prima del quadrivio per Paolini, volgendo ad est per brevissimo tratto a raggiungere la nuova comunale per Paolini che percorre per 150 metri.

A circa 100 metri prima del ponticello a quota 110, volge nettamente a sud lungo il valloncello di Mandrerosse che segue fino alla quota 72 all'incrocio di un gruppo di stradelle. Di qui, con una linea retta, sale a quota 119 al Baglio Alfaraggio, e costeggia poi la strada che porta al detto Baglio fino all'incontro con la provinciale Marsala-Salemi al km. 12 di fronte al Baglio Nuccio. Segue poi questa provinciale fino al km. 19 in località Chitarra. Abbandona a questo punto il perimetro del comprensorio del Birgi per seguire quello del comprensorio di Casale Tre Cupole.

Ad *Est*: dal km. 19 della strada Marsala-Salemi scende lungo la trazzera che, attraverso l'ex feudo Caccitella, porta a Baglio Iudeo Maggiore; abbandona questa trazzera a quota 108 a circa km. 1 prima del Baglio e volge verso Ovest lungo l'altra trazzera che in contrada Chiuppo, dopo km. 3, incontra quella che, dalla strada provinciale detta, porta alla comunale da Marsala e Calamita Nuova. Segue verso sud questa trazzera fino a raggiungere la comunale detta che segue in direzione sud-est per circa km. 2. Abbandona la strada a 350 metri dopo Casale Novo e segue una straderella che, per quota 82 e 77 e con l'angolo retto verso sud-ovest per quota 116 e 114, raggiunge Torre Busala. Seguendo sempre il limite del comprensorio del Consorzio Casale Tre Cupole volge nettamente verso est seguendo la trazzera che per quota 82, l'ex feudo Runza, quota 88, quota 154, quota 148 raggiunge, a quota 97, la provinciale Mazzara-Salemi, a circa 300 metri prima del km. 12. Abbandona a questo punto il limite del comprensorio di Casale Tre Cupole per seguire quello del comprensorio Delia Nivolelli come segue.

Per circa km. 1 segue verso sud la provinciale detta che abbandona a quota 97 per seguire la strada vicinale per Costiera e Fondacazzo che segue fino a quest'ultima località. Prosegue poi da Fondacazzo per quota 71 a quota 70 verso il Casino e di qui, attraversando la campagna con un linea sinuosa, raggiunge la vicinale in contrada Spadaro presso il fondo Palma. Segue la vicinale e per contrada Cristazza a quota 61 raggiunge il bivio per casa Patatari seguendo poi la vicinale, che per case Patatari, quota 54 e Serroni e Pini, porta di nuovo alla provinciale Mazzara-Salemi a circa [illegible] metri prima del km. 4. Segue verso sud questa provinciale fino al quadrivio a m. 300 dopo il km. 3 e devia verso sud-ovest seguendo la provinciale che abbandona all'altezza della chiesa conventuale in località Mennuliti, dove attraversa di nuovo la provinciale proseguendo per la vicinale che scende a quota 24.

Di qui, con linea sinuosa, attraversa la campagna e, passando poco a destra della Chiesa della Madonna dell'Alto, raggiunge la strada statale n. 115 (Sud-occidentale sicula) al km. 54. Percorre detta strada per circa m. 500 verso Mazara del Vallo e poi, con linea perpendicolare, tagliando la regione Gorgo Rosso e la ferrovia, raggiunge il mare a San Vito.

A *Sud* ed a *Ovest* il mare Mediterraneo.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione della agricoltura per la predetta zona sono i seguenti

1ª *Sottozona delle terre trasformate prevalentemente a vigneto ed anche a coltura arborea promiscua ed a piccola proprietà.*

Trattasi di terreni che hanno raggiunto a mezzo della trasformazione ordinamenti stabili e per i quali, costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 Ha, in atto, non si impongono particolari obblighi.

2ª *Sottozona: pascoli semplice e cespugliati ed incolti produttivi con roccie e crostoni di tufo calcareo.*

Questa sottozona ricorre nell'interno del comprensorio ove la formazione geologica del quaternario inferiore costituisce una vasta striscia nota col nome di « Sciara » che fornisce un magro pascolo durante i mesi invernali.

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi tabulari superiori a 100 Ha.;*

2) *Miglioramento dei pascoli* ove possibile;

3) *Spietramento superficiale dove esistono pietre erratiche con formazione di muri da chiudenda.*

3ª *Sottozona: seminativi di colle e vallivi piani o pianeggianti da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in cerealicolo-zootecnico.*

Questa sottozona ricade nella parte nord-est del comprensorio al limite con i comprensori di bonifica Casale Tre Cupole e di Margi di Birgi, su terreno argilloso-miocenico.

Mancano opere di difesa idraulica e alquanto modeste risultano le disponibilità idriche attuali.

Prevalgono le colture erbacee rappresentate dal frumento, dall'avena, dall'orzo, dalla fava e dalla sulla in avvicendamento irregolare.

Molto basso il carico di bestiame bovino da reddito e da lavoro.

La viabilità è limitata a mulattiere congiungenti la provinciale Marsala-Salemi con la strada di Digerbatò ed a qualche chilometro di strada campestre abbisognevole di manutenzione.

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi superiori a 20 Ha.*

2) *Ordinamento colturale*: negli avvicendamenti destinare a foraggere una superficie che deve essere in relazione al carico di bestiame imposto per la presente sottozona.

3) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni ecologiche lo consentano, destinare o mantenere una superficie non inferiore al 5 per cento a coltura arborea od arbustiva.

4) *Carico di bestiame*: obbligo di allevare kg. 120 di peso vivo per ettaro, costituito, per i fondi sopra i 100 Ha dal 50 per cento di bovini semistabulati.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*: sistemazione estensiva per terreni con pendenza dal 15 al 30 per cento.

6) *Fabbricati rurali*: obbligo di costruire una casa di abitazione per una famiglia contadina ogni 30 Ha di superficie.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da un vano cucina e due altri vani con una superficie coperta non minore di mq. 65 e da un gabinetto di decenza, ove sia disponibile acqua corrente.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, obbligo di costruire dormitori in muratura per avventizi e compartecipanti, nella misura di mq. 100 di superficie coperta aumentabili proporzionalmente alla maggiore superficie.

La costruzione di abitazioni per nuclei familiari superiori al numero indicato fa diminuire in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

Costruzione di fabbricati per alloggi e ricoveri di bestiame nonchè di stalle e concimaie in riferimento alla estensione del fondo ed agli ordinamenti colturali.

7) *Approvvigionamento di acqua potabile*: si deve provvedere con il sistema consentito dalle condizioni locali.

8) *Viabilità*: per i fondi di superficie compresa tra 20 e 50 Ha, obbligo di allacciare alle vie pubbliche rotabili il centro aziendale esistente o da costruire, quando la distanza non superi i km. 0,7 per le vie aziendali e km. 5,1 per le vie interaziendali e quando in ogni caso non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose. Per i fondi di superficie compresa fra i 50 e i 100 Ha, le distanze sopra indicate si elevano rispettivamente a km. 1 ed a km. 2; rispettivamente a km. 2 ed a km. 4, quando i fondi abbiano superficie superiore a 100 ettari.

Le distanze vanno commisurate sullo sviluppo del tracciato stradale e non in linea d'aria.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria, se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette, permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo Pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 2 settembre 1952

L'Assessore: GERMANA'

DECRETO 5 settembre 1952 (520)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Agro Palermitano ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22 avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella «Gazzetta Ufficiale della Regione» e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona « Agro Palermitano » redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dal dott. Carmelo Schifani;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Agro Palermitano », dell'estensione di Ha 36.925, ricadente nella provincia di Palermo, il redattore dott. Carmelo Schifani ha ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

I sottozona dei terreni in gran parte irrigui già trasformati a colture arboree specializzate o promiscue, o ad orto irriguo;

II sottozona dei terreni asciutti arborati in tutto o in parte;

III sottozona dei seminativi e pascoli da trasformare dall'indirizzo cerealicolo-pastorale ad indirizzo arboricolo-cerealicolo-zootecnico;

IV sottozona dei pascoli e incolti non suscettibili di colture agrarie;

V sottozona dei terreni a bosco;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulica-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » n. 44 del 18 settembre 1951;

Che avverso tali direttive furono avanzate nei termini di legge, presso l'Ispettorato agrario provinciale di Palermo, numero 8 ricorsi da parte dei signori:

1) Fatta Corrado fu Giovanni;
2) Mantegna Stefania fu Giuseppe;
3) Morello Gabriele fu Giuseppe;
4) Maselli Guido fu F. Paolo;
5) Riccio Salvia Beatrice fu Silvio;
6) Salvia Salvatore fu Enrico;
7) Mantegna Stefania, Benedetto, Giovanni e Alliata Giulia;
8) Salvia Salvatore e sorelle;

Che, tutti gli otto ricorsi, perfettamente identici nella forma, vertono sui seguenti motivi:

1) i vincoli contrattuali costituiscono una remora alla trasformazione fondiaria;
2) l'attuale legislazione sull'assegnazione delle terre incolte e sull'imponibile di mano d'opera compromette la tranquillità del possesso, della conduzione e del bilancio aziendale;
3) irrealizzabilità direttive e rigidità criteri di attuazione;
4) inattuabilità criteri nei turni di avvicendamento previsti;
5) il carico del bestiame può essere fissato dopo aver risolto il problema idrico, e in ogni caso risulta eccessivo;
6) la superficie da destinare a coltura arborea od arbustiva deve dipendere anche dalla natura del terreno;
7) la sistemazione dei terreni non è possibile se prima non viene sistemato il bacino di fondo valle di competenza dello Stato;
8) eseguire opere di carattere pubblico per fornire acqua potabile alle zone agrarie sfornite;
9) non rendere obbligatorie le costruzioni stradali particolarmente onerose;
10) le costruzioni rurali debbono riferirsi al sistema di conduzione;

Che, il Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo, presi in esame gli 8 ricorsi, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento perchè

1) i vincoli contrattuali non costituiscono remora alla trasformazione fondiaria in quanto debbono essere modificati ed adeguati alle direttive (art. 15 legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104);
2) la tranquillità del possesso e della conduzione è garantita dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104; quella del bilancio aziendale è assicurata dalla possibilità del contributo statale;
3) gli obblighi previsti rispondono a buoni e razionali criteri tecnici ed economici, nonchè ad adeguati limiti di tempo per l'attuazione delle opere;
4) i turni previsti di avvicendamento delle colture non seguono criteri rigidi ed inattuabili in quanto i proprietari hanno ampia facoltà di scelta;
5) il carico di bestiame non risulta eccessivo;
6) le ragioni dei ricorrenti in ordine allo adattamento delle colture arboree sono da considerarsi in sede di approvazione dei piani particolari;
7) la competenza dello Stato per la sistemazione dei bacini di fondo valle non esime gli interessati dall'eseguire le opere di loro competenza;
8) nell'impossibilità di utilizzazione delle risorse idriche del fondo si ricorre ai fondi dei vicini ed alla costruzione di cisterne;
9) l'obbligo di collegare il fondo alla rotabile sussiste per determinate e minime distanze;
10) nelle direttive è stabilito quali fabbricati siano da costruire in funzione del rapporto fra mano d'opera ed impresa;

Che, visto il voto n. 22 del Comitato regionale per la bonifica espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1952, gli 8 ricorsi anzi citati, perfettamente uguali nella forma e nei motivi, sono da rigettare perchè infondati in fatto e in diritto.

Infatti detti ricorsi vertono tutti su motivi irrilevanti perchè eccessivamente generici ed implicherebbero scopi dilatori non suffragati da consistenti ragioni tecniche;

Che, pertanto, le direttive sono da approvare subordinatamente alle modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica;

Che le direttive predette, con le modifiche proposte dal Comitato regionale per la bonifica soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinario alla loro entità; con un termine massimo di sei anni per le opere di trasformazioni, e di anni dieci per le sistemazioni da iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti gli 8 ricorsi meglio specificati in narrativa avverso le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona «Agro Palermitano», perchè infondati in fatto ed in diritto.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferita ad un territorio di Ha 36.925 circa, ricadente nella provincia di Palermo, delimitata dal seguente perimetro:

A *Nord*: dalla costa del mare Tirreno fino alla foce del fiume San Leonardo tra Trabia e Termini Imerese.

Ad *Est*: dal corso del fiume San Leonardo fino all'incontro con la trazzera per Case Marsala.

A *Sud*: da questa trazzera che per Case Marsala e quota 130 raggiunge il vallone Giardinello. La linea a questo punto abbandona il limite della zona II (Trapanese-Panormitana) per seguire quello della zona IV come segue: risale verso Cozzo Giardinello fino alla curva di livello 200 che segue per il vallone Cameccia, ed attraversata la strada provinciale da Trabia a Ventimiglia di Sicilia, raggiunge il vallone Burgio. Segue poi, le pendici della Serra Mola, passa all'inizio del vallone Ponte Chiavetta e del vallone Morello, attraversa il vallone Santo Onofrio, prosegue per Case Conti, contrada San Michele, le pendici di Cozzo Agnone fino alle pendici di Cozzo Fasuchera.

Prosegue attraverso le località Agnone ai piedi di Cozzo della Grotta, e per Grotta Mezzamuto e località Incaria raggiunge il torrente San Michele che attraversa. Prosegue per le località Soprana Cozzo di Nora, Chiusa, Balata Ciclo dove raggiunge ed attraversa il fiume Milicia. Prosegue ancora per la località Ciandrotto, Fiorilli, Brogna, Cozzo Bambino, Don Modesto, Cozzo Tondo, Porcara, Amalfitano, Santa Caterina fino a Palmento Carcarazzi. La linea, sempre seguendo la curva di livello 200, prosegue per le cave di pietra in località Consona, taglia mezza costa del monte Consona e prosegue, per gli strapiombi del monte Giancaldo, la località Balata, la costa di *Cozzo Brigandi*, le pendici di monte Lanzirotti per tornare a circa 100 metri ad ovest del Palmento Carcarazzi. Di qui prosegue passando per le località Amalfitano, Porcarella, Brama, le pendici di Cozzo Bizzolelli, l'estremo dei valloni Algheria e Bizzoli, a mezza costa del Cozzo Bizzoli, le località Bizzoli, Feotto, Masseria Amari e raggiunge la valle Coda di Volpe (quota 183). Volge verso ovest e per contrade Recupero, Balestrieri raggiunge la strada statale n. 121.

Seguendo sempre la curva di livello 200, attraversa la strada statale n. 121 a circa 500 metri dopo il km. 218, poi corre lungo le pendici di Guardiola e Acqua di Pioppo, per scendere a quota 192 a Ponte Risalaime. Risale il versante opposto e, riprendendo la curva di livello 200, attraversa le contrade Camastra, Scalambra, Pagliarazzi, il vallone Pantaleo, il vallone Landro, il vallone Maraffa e raggiunge l'abitato di Misilmeri. Passando a monte dell'abitato, la curva di livello m. 200 gira a mezza costa della Rocca di Ciavola, passa per Fontana la Cuba e per località Bascona, segue i pendii di Punta Terranova, Pizzo Cicerello e Montagna Grande, taglia due volte la provinciale per Belmonte Mezzagno, attraversa il vallone dei Mille e la valle del Porco e, costeggiando le pendici del monte Grifone e di Pizzo Gracchiola, attraversa la località Sferrovecchio e prosegue, attraversando la valle di Belmonte per Case Di Giorgio e Molino Spirito, a raggiungere il vallone Occhiuta.

La linea seguendo il limite del comprensorio dell'Agro Palermitano risale, sul fianco del Vallone a quota 300. Segue questa curva di livello attorno al Pizzo di Vaddi del Fico allo incontro con il vallone Piano di Maglio e risalendo il Valloncello del Fico si porta successivamente a quota 400 (di fronte

a Case Romei) ed a quota 500 sulla valle del Fico in corrispondenza dei Cozzi dei Fiori. Segue la curva a quota 500 verso ovest e, per la località Salvina, attraversa la strada provinciale di Altofonte a circa 100 metri dopo il km. 13.

Proseguendo sempre lungo la curva di livello, attraversa le località Boniro, Buttafuoco, Torrettella, Case Trifirò e contrada Barone, raggiunge ed attraversa il Vaddì Fiumelato per raggiungere la provinciale Palermo-Partinico al km. 15. Segue questa provinciale in direzione nord-est scendendo verso Palermo fino alla Rocca dove devia per la strada di Boccadifalco. In quest'ultima località volge ad ovest seguendo per breve tratto il tracciato della strada per San Martino delle Scale che abbandona alla Madonna del Ponticello per salire a quota 443 (Cozzo Comune). Segue lo spartiacque per quote 430, 427, 426, 455 (Pizzo Secco) e, per monte Caravella raggiunge la quota 509 in contrada Castagna. Di quà con la linea retta raggiunge la quota 517 in contrada Santa Scolastica e, con altra linea retta il Convento di San Martino delle Scale.

Scende poi il Vaddì San Martino fino alle Forbici dove risale per raggiungere a quota 355 l'abbeveratoio posto all'incrocio della trazzera. Segue verso est la trazzera per Case Schiera (quota 303) e Case Gaudes dove riprende la curva di livello 300, che percorre fino alla Gradinata di Quattro Arie di dove, scendendo per Case del Rosario raggiunge la curva di livello 200. Segue questa curva per le località Falconara e le pendici di Cozzo Sant'Isidoro fino alle cave di pietra e seguendo la strada d'accesso a dette cave raggiunge la strada del Passo di Rigano al km. 6, sotto le cave di Bellolampo. Abbandona questa strada a quota 132 per risalire alla quota 200, percorrendo questa curva di livello lungo le località Costa della Castellana, Pietrazzi, Benfratelli, Ferreri, Vallone Gugino, Vallone Ferraloro, Vallone Areddara fino alla Montagnola in corrispondenza di Punta Matese sopra Sferracavallo. Qui scende a quota 157 e percorrendo il piede degli strapiombi lungo il vallone della Cala ed il Piano Mollica, raggiunge il limite tra i comuni di Isola delle Femmine e Torretta.

Percorre questo limite lungo lo spartiacque di Pizzo Mollica, fino a quota 518 a Portella della Balata, dove il limite diventa confine tra i comuni di Capaci e Torretta. Prosegue lungo questo confine per Piano Fico, costa Perniciaro e Margana dove lo abbandona per scendere verso la Portella alla curva di livello 200 che segue per le località di Chainiola, Infernura, Rizza, fino al Vallone Susinno. Scende lungo il vallone fino alla confluenza col vallone Torretta che segue fino nei pressi dell'abitato di Torretta dove riprende la curva di livello 300.

Segue questa curva per la località Cavallaro, Cozzo Lupo Giglio, costa Croci fino a Fontana Canalotto dove, scendendo lungo il vallone Canalotto, raggiunge di nuovo la curva di livello 200. Percorre quindi questa curva per Bauso Moscala, Fiume di Falco a monte di Carini, vallone San Vincenzo, Calibaida, Rocca Rossa, contrada Parise, Costa Buffa, Montagnola, Cimabosco Tagliato e volge, per breve tratto, ad ovest e poi a sud seguendo a mezza costa le pendici di Pizzo Angelelli, Pizzo Grotta Mascoli e la costa di Cinisi. All'altezza di Pizzo Balata abbandona la curva di livello 200 per scendere a quota 124 a Case Daminuso, percorrendo un breve tratto della vicinale e raggiungendo la curva di livello 100 ad est dell'abitato di Cinisi. Segue la curva 100 fino alla Madonna di Trapani e volgendo verso sud lungo i pendii di Rocca Manzella raggiunge di nuovo la curva di livello 200 che percorre mantenendosi sul pendio della costa Stagno, Punta Sbalzi, costa Ramaria, costa Terrazza fino alle Case Vecchie Donnasture. Di qui percorre verso nord-est un tratto della vicinale fino al ponte sul vallone Donnasture riprendendo la curva di livello 200 al ponte sul torrente Montanello. Segue di nuovo questa curva a mezza costa attraverso le località di Cozzo Palombaro, Fattoria Lo Zucco, case Valledolmo, costa dell'Arciprete fino a raggiungere i Vaddì Margiu dove, percorre un breve tratto del limite comunale tra i comuni di Giardinello e Carini.

Raggiunge a quota 275 le prime case dell'abitato di Giardinello, attraversa questo abitato e risale a quota 370 di dove scende attraverso al vallone Alvano, alla strada per Montelepre che percorre fino al Poggio Muletta. Abbandona la strada per Montelepre all'ultima curva e, seguendo la trazzera, raggiunge a quota 282, il confine comunale tra Monreale e Giardinello che segue fino alla contrada Perazzi. La linea segue sempre la trazzera che per case Candela, case Terone raggiunge il canale De Simone presso i Molini. Segue poi la rotabile di Borgetto fino all'incontro con la curva di livello 200. Lungo questa curva, attraversa la contrada Monaci, la contrada Corsitti, la via vecchia tra Partinico e Borgetto, la provinciale tra Partinico e Borgetto a 250 metri prima del km. 27, poi il piede di monte Cesarò lungo il canale di Mirto, fino ad incontrare il fosso Santa Caterina al Molino di Mirto. A questo punto segue il limite comunale tra i comuni di Partinico e Borgetto e poi quello tra Partinico e Monreale fino ad incontrare, a case Ragali, il canale di Ragali, il cui percorso segue fino a 500 metri prima delle rovine di Valguarnera. Qui attraversa l'acquedotto di Alcamo per portarsi di nuovo sulla curva di livello 200 che segue attraverso le località Baronia e Grassuri fino a case Bertolino dove scende al valloncello che porta direttamente al fiume Iato. Segue poi il corso di questo fiume fino alla foce sul mare Tirreno.

Ad *Ovest*: dalla costa sul mare Tirreno.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

1ª *Sottozona*: *terreni in gran parte irrigui, già trasformati a colture arboree specializzate o promiscue, o ad orto irriguo.*

Nei terreni di questa sottozona prevale l'azienda agrumicola (limoneti e mandarineti con frammisti ulivi).

Le acque sorgentizie, che sgorgano naturalmente, sono convogliate in canali in muratura o addirittura in terra; l'utilizzazione di esse risulta, oltre che parziale, disorganica.

L'allevamento del bestiame è rivolto verso gli animali di alto reddito (bovini); le stalle, di solito irrazionali, sono in deficiente stato di manutenzione.

Nella piccola proprietà è normale la presenza di una casetta ricovero che serve anche da magazzino, mentre le proprietà più vaste sono fornite di magazzini ed abitazioni per salariati fissi.

Le strade vicinali trovansi in cattive condizioni di manutenzione.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore ad Ha 20.*

2) *Carico di bestiame*: mantenere un carico di bestiame non inferiore a ql. 2 di peso vivo per ettaro.

3) *Opere di regolazione delle acque*: utilizzare razionalmente le disponibilità di acque esistenti e sostituire eventuali canalizzazioni in terra con canali impermeabili.

4) *Fabbricati rurali*: rimettere in perfetto stato di efficienza eventuali fabbricati rurali ed annessi relativi, in deficiente stato di manutenzione, con particolare riguardo alle stalle.

5) *Viabilità*: allacciare alle vie pubbliche rotabili il centro aziendale, quando la distanza non superi i km. 2 per le vie aziendali e i km. 4 per le vie interaziendali.

Rimettere in efficienza le strade aziendali ed interaziendali esistenti in maniera da rendere possibile l'accesso ai fondi ai mezzi di trasporto meccanici in tutte le epoche.

2ª *Sottozona*: *terreni asciutti arborati in tutto o in parte.*

Nei terreni di questa sottozona prevale l'azienda ad oliveto ed a vigneto, con scarso carico di bestiame.

Non esistono in genere opere di sistemazioni idraulico-agrarie.

I pochi fabbricati rurali esistenti sono per lo più in cattivo stato di conservazione; le strade vicinali in cattive condizioni di manutenzione.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*

2) *Carico di bestiame*: mantenere un carico di bestiame non inferiore a q.li 2 di peso vivo per ettaro.

3) *Opere di regolazione delle acque*: nei terreni già arborati, fare sistemazioni idraulico-agrarie tali da garantire lo sgrondo delle acque.

Nei nuovi impianti, le sistemazioni dovranno adattarsi ai vari tipi di terreno ed alle varie pendenze.

4) *Fabbricati rurali*: rimettere in perfetta efficienza i fabbricati esistenti che si trovino in deficiente stato di manutenzione.

Ove i fondi ne siano sprovvisti, coprire con abitazioni rurali in muratura un superficie in mq. 5 per Ha. qualora i fondi distino più di 5 Km. dal centro abitato.

5) *Viabilità*: rimettere in efficienza le strade aziendali ed interaziendali esistenti in maniera da rendere possibile l'accesso ai fondi con mezzi rotabili in tutte le epoche.

Ove i fondi ne siano sprovvisti, allacciare alle vie pubbliche rotabili il centro aziendale, quando la distanza non superi i 2 Km. per le vie aziendali e i 4 Km. per le vie interaziendali.

3ª *Sottozona: seminativi a pascoli da trasformare dall'indirizzo cerealicolo-pastorale ad indirizzo arboricolo-cerealicolo-zootecnico.*

Le aziende cerealicolo-zootecniche o pastorali interessano la parte pedemontana del territorio e si tratta in genere di terreni scadenti, poco adatti per le colture erbacee, su cui si pratica la coltura dei cereali alternata alle leguminose ed ai riposi pascolativi.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore ai 50 Ha.*

2) *Ordinamento colturale*: per i fondi con superficie superiore a 60 Ha., abolire il riposo pascolativo ed il ringrano. Resta ammesso il ringrano con orzo ed avena nei cambiamenti di rotazione e normalmente per terreni di ottima fertilità, limitatamente ad una superficie la cui produzione sia destinata per il mangime del bestiame del fondo.

Resta ammesso il 5% di terreno sodo per la ginnastica del bestiame nelle aziende sprovviste di pascolo.

3) *Miglioramento pascoli*: per i fondi superiori a 60 Ha, spietramento superficiale e formazione di muri da chiudenda ove possibile.

4) *Carico di bestiame*: per i fondi costituiti, almeno per il 70%, da seminativo, allevare non meno di Kg. 100 di peso vivo per ettaro, costituito per almeno il 50% da bovini semistabulati o stabulati.

5) *Fabbricati rurali*: costruire una casa di abitazione, per una famiglia contadina, ogni 30 Ha di superficie.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da tre vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

Ove il fondo sia dotato di sufficiente acqua economicamente utilizzabile allo scopo, la casa dovrà essere provvista di gabinetto di decenza.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, situati a più di limitare il numero delle abitazioni a quello indispensabile per le famiglie degli addetti all'allevamento del bestiame.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, situati a più di km. 5 dai centri, costruire dormitori in muratura per compartecipanti ed avventizi, nella misura di 100 mq. di superficie coperta per ogni 100 Ha.

La costruzione di abitazioni in numero superiore a quanto fissato nel quinto comma, diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

6) *Approvvigionamento di acqua potabile*: sfruttamento delle risorse idriche del fondo o, in mancanza, costruzione di cisterne rispondenti ai requisiti igienici.

7) *Viabilità*: allacciare alle vie pubbliche rotabili il centro aziendale esistente o da costruire quando la distanza non superi 1 km. 2 per le vie aziendali e 4 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

4ª *Sottozona: pascolo ed incolti non suscettibili di coltura agraria.*

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi superiori ai 100 Ha.*

2) *Miglioramento pascoli*: spietramento superficiale con formazione di mura da chiudenda ove possibile.

3) *Fabbricati rurali*: costruire tettoie per il ricovero degli ovini e ricoveri per i pastori.

5ª *Sottozona*: terreni a bosco.

Tale sottozona è sottoposta a vincolo forestale.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati alla entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di 6 anni, con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni 10 dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto, con i necessari adattamenti, a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messi in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette, permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo Pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente lo Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 5 settembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(42)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.